



CITTA' DI CANOSA DI PUGLIA

Provincia Barletta - Andria – Trani

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

N. 64 del 28/12/2020

OGGETTO : APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU ANNO 2021_

L'anno duemilaventi, addì ventotto del mese di dicembre, nella sala delle adunanze consiliari, anche in videoconferenza in modalità sincrona, in seguito ad avvisi scritti, consegnati al domicilio dei Signori Consiglieri ai sensi dell'art. 6 del Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale, dalle ore 19:30, in grado di prima convocazione, in sessione Ordinaria ed in seduta Pubblica. Al momento della trattazione del punto all'ordine del giorno concernente l'argomento in oggetto risultano presenti i seguenti consiglieri:

<i>N</i>	<i>Componente</i>	<i>P</i>	<i>A</i>	<i>N</i>	<i>Componente</i>	<i>P</i>	<i>A</i>
1	MORRA ROBERTO	P		14	MASSA GIOVANNI	P	
2	MARZULLO ANTONIO	P		15	LENOCI ANTONIO	P	
3	DI SIBIO ROSSANA	P		16	DI NUNNO ANTONELLA	P	
4	LOVINO MASSIMO	P		17	IACOBONE SABINO		A
5	PRISCIANDARO ANTONELLA	P		18	VENTOLA FRANCESCO	P	
6	FORTUNATO MARIA	P		19	PETRONI MARIA ANGELA	P	
7	SANTARELLI COSTANZA	P		20	MATARRESE GIOVANNI	P	
8	CIGNARALE FRANCESCO	P		21	FARFALLA DOMENICO FABIO	P	
9	LUONGO NICOLA		A	22	SANTANGELO LUIGI	P	
10	PANARELLI CRISTIAN	P		23	DI PALMA NICOLA	P	
11	PIZZUTO ANTONIO	P		24	IMBRICI ANTONIO	P	
12	PORRO MARIA ALTOMARE	P		25	LANDOLFI NADIA	P	
13	MINERVA GIUSEPPE	P					

CONSIGLIERI PRESENTI N. 23 ASSENTI N. 2.

SONO PRESENTI GLI ASSESSORI: MORRA ANNAMARIA LETIZIA, SANLUCA FRANCESCO, LOPS FRANCESCO, DE MITRI MARCELLA, GERARDI ANNA ALTOMARE, PATRUNO FRANCESCO GIUSEPPE

PRESIEDE LA SEDUTA IL Presidente del Consiglio: Antonio Marzullo

ASSISTE ALLA SEDUTA IL Segretario Generale: Dott. Giuseppe Longo

In prosecuzione di seduta il Presidente del Consiglio pone in discussione il punto n. 4 iscritto all'o.d.g. ad oggetto: “*APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU ANNO 2021*”

L'Assessore alle Finanze, Patruno Francesco, relaziona ed illustra la proposta agli atti nei suoi contenuti principali.

Il Consigliere Farfalla Domenico Fabio (Canosa prima di tutto), avuta la parola, propone un emendamento per azzerare l'aliquota IMU per i cosiddetti “Beni Merce”, come segno di vicinanza al settore dell'edilizia che maggiormente ha subito gli effetti della crisi del 2007 prima e di quella dovuta all'emergenza covid 19, dopo. Il Consigliere, quindi, dà lettura dell'emendamento che viene allegato al presente provvedimento per diventarne parte integrante e sostanziale.

L'Assessore Patruno Francesco informa che la competenza ad esprimersi sull'emendamento è del Consiglio comunale e non dell'Assessore, tuttavia, ritiene opportuno confermare l'aliquota degli anni precedenti.

Il Consigliere Santangelo Luigi (Canosa che si ama), avuta la parola, propone di rinviare l'accapo, in quanto ritiene che l'emendamento debba essere messo a conoscenza dei Consiglieri qualche giorno prima della seduta consiliare in cui si discute l'argomento.

Il Consigliere Landolfi Nadia Giovanna (Io Canosa), avuta la parola, chiede di conoscere l'aliquota applicata per la zona D5, dove era prevista la realizzazione di San Giorgio Village.

L'Assessore Patruno Francesco informa che l'aliquota applicata è quella prevista per le aree edificabili con un abbattimento, del valore all'epoca stimato, del 40%.

Il Consigliere Landolfi Nadia Giovanna (Io Canosa), avuta la parola, ritiene che la zona all'epoca destinata alla realizzazione del San Giorgio Village, stante la sua mancata realizzazione, dovrebbe essere considerata zona agricola e non più edificabile. Inoltre, il Consigliere lamenta la mancata pubblicizzazione, da parte del Sindaco, dell'avvenuto finanziamento del progetto presentato per la rigenerazione urbana e per la valorizzazione del territorio, progetto di notevole importanza che valorizza città e campagna.

Il Sindaco rammenta al Consigliere Landolfi che, esattamente due anni fa, l'Amministrazione comunale ha candidato a finanziamento il progetto redatto da tecnici comunali e che se ne discusse in Consiglio comunale. Riferisce che la notizia dell'ammissione a finanziamento è di qualche settimana fa ed auspica di poter illustrare, quanto prima, alla Città questo ed altri progetti finanziati, non appena l'emergenza sanitaria in atto sarà passata.

L'Assessore Patruno Francesco ritiene che l'Amministrazione abbia già provveduto alla riduzione dell'aliquota per la zona D5, in quanto ha ridotto del 40% l'imponibile su cui la stessa viene calcolata, inoltre ritiene improbabile che la zona D5 diventi zona agricola, in quanto la parte urbanizzata, prospiciente l'uscita autostradale, si presta maggiormente ad area edificabile.

Il Segretario generale, dott. Giuseppe Longo, precisa che il vigente regolamento sul funzionamento del Consiglio prevede la possibilità di presentare emendamenti nel corso della seduta consiliare e considerata la natura e finalità dell'emendamento presentato si può prescindere dal parere di regolarità tecnica previsto,

Il Consigliere Lovino Lassimo (Movimento 5 Stelle), avuta la parola, rappresenta l'opportunità di approvare le stesse aliquote dell'anno scorso, così come proposto nel provvedimento in discussione e che, stante la situazione emergenziale in atto, non è opportuno approvare emendamenti, in quanto ciascun Consigliere potrebbe presentarne diversi per specifiche categorie economiche. Aggiunge che nessuno è in grado di prevedere ciò che succederà nel prossimo futuro, per cui è opportuno

mantenere le stesse aliquote ed avere certezza di entrata. Preannunzia, pertanto, il voto contrario della maggioranza sull'emendamento proposto dal Consigliere Farfalla.

Il Consigliere Farfalla Domenico Fabio (Canosa prima di tutto), avuta la parola, ritiene che l'emendamento non sia settoriale e che l'anno 2021 è il primo anno in cui si sottopone a tassazione i "Beni Merce". Conferma che, con l'emendamento, non si vuole tassare beni considerati di scambio.

Il Consigliere Ventola Francesco (Fratelli d'Italia), avuta la parola, dichiara il voto favorevole sull'emendamento, in quanto i "Beni Merce" sono merci di scambio e lo Stato permette di azzerare l'aliquota. Aggiunge che il voto sulla delibera sarà contrario, in quanto non c'è una bozza di bilancio che prevede le somme inserite, da discutere e condividere.

Il Presidente, poi, visto che nessun altro chiede di parlare, pone in votazione in forma palese per appello nominale il suddetto **emendamento** che **non viene approvato**, avendo la votazione riportato il seguente risultato:

Consiglieri presenti: n. 22 oltre il Sindaco

Consiglieri assenti: n. 2 (Luongo Nicola – Iacobone Sabino)

Voti favorevoli: n. 8

Voti contrari: n.15 (Morra Roberto – Di Sibio Rossana – Lovino Massimo – Prisciandaro Antonella – Fortunato Maria – Santarelli Costanza - Cignarale Francesco – Marzullo Antonio – Panarelli Cristian – Pizzuto Antonio - Porro Maria Altomare – Minerva Giuseppe – Massa Giovanni – Lenoci Antonio - Imbrici Antonio)

Il Presidente, quindi, pone in votazione in forma palese per appello nominale l'argomento in discussione, che viene approvato avendo la votazione riportato il seguente esito:

Consiglieri presenti: n.22 oltre il Sindaco

Consiglieri assenti: n. 2 (Luongo Nicola – Iacobone Sabino)

Voti favorevoli: n. 15

Voti contrari: n.8 (Di Nunno Antonella – Ventola Francesco – Petroni Maria Angela - Matarrese Giovanni – Farfalla Domenico Fabio – Santangelo Luigi – Di Palma Nicola – Landolfi Giovanna)

Quindi il Consiglio Comunale approva la seguente deliberazione:

L'assessore alle Finanze – Tributi Dott.. Francesco PATRUNO propone l'approvazione della seguente delibera che recepisce la proposta di approvazione delle Aliquote IMU 2021 a seguito di istruttoria effettuata dal caposervizio tributi dott.ssa Maria Rosaria Pizzuto, e condivisa e ratificata dal Dirigente dott. Adriano Domenico SARACINO che ha anche accertato l'assenza di situazioni di conflitto d'interessi ex art. 6 bis della legge 241/1990, così come previsto dalla Legge 190/2012;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) il quale stabilisce che *"A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783."*

Preso atto, pertanto, che, a decorrere dall'anno 2020, le disposizioni che disciplinavano IMU e TASI, quali componenti della IUC, istituita con la L. n. 147/2013, sono state abrogate e che l'IMU è oggi disciplinata dalla L. n. 160/2019.

Richiamati interamente i commi da 739 a 783 dell'art. 1, Legge n. 160/2019, aventi ad oggetto la disciplina dell'IMU.

Visti, altresì:

- tutte le disposizioni del D. Lgs. n. 504/1992, dell'art. 1, commi 161-169, della L. n. 296/2006, direttamente o indirettamente richiamate dalla L. n. 160/2019.
- la Risoluzione 1/DF del 18-02-2020 prot. 4897 ministero dell'economia e delle finanze dipartimento delle finanze direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale, in materia di prospetto aliquote IMU;

Dato atto che l'art. 1, comma 744, della L. n. 160/2019, conferma che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni. Il successivo comma 753 fissa, inoltre, per gli stessi immobili, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, mentre i comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento.

Rilevato che, ai sensi dell'art. 1, comma 740, della L. 160/2019, il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili e che il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, art. 1, della stessa legge, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.

Rilevato, nel dettaglio, che sono assimilate alle abitazioni principali:

- 1) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- 2) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- 3) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
- 4) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- 5) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle

Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

Richiamato, in particolare, il comma 741 dell'art. 1 della L. n. 160/2019, contenente le definizioni di fabbricato, abitazione principale e relative pertinenze (da intendersi esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo), area fabbricabile e terreno agricolo.

Considerato che l'art. 1, comma 758, della L. n. 160/2019, stabilisce che sono esenti dall'imposta i terreni agricoli come di seguito qualificati:

- a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
- c) a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
- d) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993.

Considerato che il comma 760, dell'art. 1, della L. n. 160/2019, conferma la riduzione del 25% dell'imposta per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, già previsto dal comma 53, dell'art. 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Considerato, altresì, che il comma 747, dell'art. 1, della L. n. 160/2019, conferma, con alcune modifiche, le seguenti riduzioni del 50% della base imponibile, già previste in regime di IUC:

- a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla presente lettera, i comuni

possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione;

- c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.

Considerato infine che non è più prevista l'esenzione per l'unità immobiliare disabitata di titolari di pensioni estere iscritti all'AIRE;

Richiamato, altresì, l'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, applicabile alla nuova IMU in virtù di quanto disposto dall'art. 1, comma 777, della L. n. 160/2019.

Ritenuto opportuno usufruire della facoltà di assimilazione all'abitazione principale prevista dall'art. 1, comma 741, lettera c), punto 6) della L. n. 160/2019, per le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, confermando pertanto l'assimilazione già prevista per le annualità 2019 e precedenti in regime di IUC. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.

Richiamati i seguenti commi dell'art. 1, L. n. 160/2019:

- il *comma 748*, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio comunale;

- il *comma 750*, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i comuni solo di ridurla fino all'azzeramento;

- il *comma 751*, che fissa l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, nella misura dello 0,1 per cento, con possibilità per i comuni di aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, nonché stabilisce che i predetti fabbricati saranno assoggettati all'imposta fino al 2021, mentre saranno esenti a decorrere dal 2022, in presenza delle condizioni suddette;

- il *comma 752*, che consente ai comuni di modificare, mediante deliberazione del Consiglio comunale, l'aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all'1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento;
- il *comma 753*, che fissa, per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, con possibilità, mediante deliberazione del Consiglio comunale, di aumento sino all'1,06 per cento o di diminuzione fino al limite dello 0,76 per cento, riservata allo Stato;
- il *comma 754*, il quale stabilisce che, per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio comunale.

Dato atto che:

- ai sensi dell'art. 1, comma 761, della L. n. 160/2019, l'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria;
- il versamento dell'imposta, ai sensi dell'art. 1, comma 762, della L. n. 160/2019, è dovuto al Comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno
- ai sensi dell'art. 1, comma 763, della L. n. 160/2019, il versamento dell'imposta dovuta dai soggetti di cui al comma 759, lettera g), c.d. "enti non commerciali", è effettuato in tre rate, di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, devono essere versate nei termini del 16 giugno e del 16 dicembre dell'anno di riferimento, e l'ultima, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote di cui al comma 757, pubblicato ai sensi del comma 767 nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre dell'anno di riferimento (obbligo a decorrere dall'anno d'imposta 2021 previa adozione di Decreto Ministeriale ad oggi non ancora emanato): Tali soggetti eseguono i versamenti dell'imposta con eventuale compensazione dei crediti, allo stesso comune nei confronti del quale è scaturito il credito, risultanti dalle dichiarazioni presentate.;
- ai sensi dell'art. 1, comma 765, della L. n. 160/2019, il versamento del tributo è effettuato esclusivamente secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, ovvero tramite apposito bollettino postale al quale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997, in quanto compatibili, nonché attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e con le altre modalità previste dallo stesso codice.

Considerate le scelte di politica fiscale adottate da questo Comune, rapportate all'esigenza di reperire le risorse per garantire l'equilibrio di bilancio

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 29/07/2020, con cui sono state approvate le aliquote per l'anno 2020 come riportate nella tabella:

Fattispecie	Aliquota/ detrazione
Abitazione principale (solo categorie A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze	4 per mille
Per tutti gli immobili del gruppo catastale "D" immobili produttivi, con esclusione della categoria D/10 "immobili produttivi e strumentali agricoli" esenti dal 1° gennaio 2014.	10,60 per mille
Terreni agricoli	8,00 per mille
Altri fabbricati	10,60 per mille
Aree edificabili	9,60 per mille
Fabbricati rurali ad uso strumentale	0,00 zero
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari al [fino a 2,5] per mille	1,00 per mille (dal 2022 esentati per legge)
Unità immobiliare disabitata posseduta da titolari di pensione estere iscritti AIRE	10,60 per mille
Detrazione per abitazione principale categoria A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	€ 200,00

Considerato che: non è più prevista l'esenzione per le unità immobiliari tenute disabitate di titolari di pensioni estere iscritti all'AIRE;

Ritenuto, per quanto sopra, allo scopo di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, confermare le aliquote approvate per il 2020 come segue:

Fattispecie	Aliquota/ detrazione
Abitazione principale (solo categorie A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze	4 per mille
Per tutti gli immobili del gruppo catastale "D" immobili produttivi, con esclusione della categoria D/10 "immobili produttivi e strumentali agricoli" esenti dal 1° gennaio 2014.	10,60 per mille
Terreni agricoli	8,00 per mille
Altri fabbricati	10,60 per mille

Aree edificabili	9,60 per mille
fabbricati rurali ad uso strumentale	0,00 zero
fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari al [fino a 2,5] per mille	1,00 per mille (dal 2022 esentati per legge)
Unità immobiliare disabitata posseduta da titolari di pensione estere iscritti AIRE	10,60 per mille
Detrazione per abitazione principale categoria A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	€ 200,00

Stabilire la detrazione per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (art. 1, comma 749, della L. n. 160/2019): dall'imposta si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Dato atto che il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze previsto dal comma 756 dell'art. 1 della legge n. 160 del 2019 – cui è demandata l'individuazione delle fattispecie predeterminate per le quali i comuni possono differenziare le aliquote dell'IMU e, conseguentemente, la specificazione delle modalità di elaborazione e trasmissione a questo Dipartimento del prospetto delle aliquote di cui al successivo comma 757 – non è stato ancora emanato, pertanto la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU per l'anno 2021 non potrà essere redatta mediante l'elaborazione del prospetto di cui al comma 757 e la relativa trasmissione a questo Dipartimento dovrà avvenire mediante il semplice inserimento nel Portale del federalismo fiscale del testo della stessa, come stabilito, in via generale, dall'art. 13, comma 15, del D. L. n. 201 del 2011, convertito dalla legge n. 214 del 2011.

Atteso che, ai sensi del comma 767, dell'art. 1, L. n. 160/2019, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno.

Rilevato che la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l'inserimento del prospetto delle aliquote, di cui al citato comma 757, e del testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale.

Evidenziato che, in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

Visto l'art. 1 comma 169, della L. n. 296/2006 secondo cui: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio*

dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”.

Dato atto che: l'art. 107, ed in particolare al comma 2 del decreto legge 18/2020 stabilisce che " Per le finalità di cui al comma 1, per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è differito al 31 gennaio 2021";

Visto il regolamento comunale per la disciplina dell'imposta municipale propria, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 36 del 29.07.2020 .

Visto il parere di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L., favorevole, espresso dal Dirigente del Settore Finanze dott. Adriano Domenico SARACINO;

Visto il visto di conformità, ai sensi dell'art. 97 commi 2° e 4° del D. Lgs. n. 267/2000 del Segretario Generale

Dato atto di uniformarsi alla sentenza TAR – Puglia n. 2022 del 29.07.2014 e di non dover acquisire il parere dell'Organo di Revisione economico – finanziaria, ai sensi dell'art. 239, comma 1 lettera b) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L., previsto esclusivamente per i regolamenti in materia di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e di applicazione dei tributi locali, ma di trasmetterlo allo stesso Organo, ai fini della resa del parere ex art. 239 del D.Lgs. 267/2000, nell'ambito dell'approvazione del Bilancio di previsione 2021 – 2023

A maggioranza di voti espressi in forma palese per appello nominale e, precisamente, con n. 15 voti favorevoli, n. 8 voti contrari (Di Nunno Antonella – Ventola Francesco – Petroni Maria Angela - Matarrese Giovanni – Farfalla Domenico Fabio – Santangelo Luigi – Di Palma Nicola – Landolfi Giovanna)

D E L I B E R A

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.

2. Di approvare le aliquote dell'imposta municipale propria per l'anno 2021, confermando quelle del 2020, come segue:

Fattispecie	Aliquota/ detrazione
Abitazione principale (solo categorie A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze (art. 1, comma 748, della L. n. 160/2019)	4 per mille
Per tutti gli immobili del gruppo catastale “D” immobili produttivi, con esclusione della categoria D/10 “immobili produttivi e strumentali agricoli” esenti dal 1° gennaio 2014.	10,60 per mille
Terreni agricoli	8,00 per mille
Altri fabbricati	10,60 per mille
Aree edificabili	9,60 per mille

Fabbricati rurali ad uso strumentale	0,00 zero
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari al [fino a 2,5] per mille	1,00 per mille (dal 2022 esentati per legge)
Unità immobiliare disabitata posseduta da titolari di pensione estere iscritti AIRE	10,60 per mille
Detrazione per abitazione principale categoria A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	€ 200,00

3. Di stabilire la detrazione per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (art. 1, comma 749, della L. n. 160/2019): dall'imposta si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

4. Di provvedere ad inviare per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 160/2019;

Con successiva e separata votazione in forma palese per alzata di mano, su proposta del Presidente del Consiglio, il Consiglio Comunale con n. 20 voti favorevoli, n. 2 voti contrari (Di Nunno Antonella – Petroni Maria Angela) e n. 1 astensione (Santangelo Luigi) dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Segretario Generale

Dott. Giuseppe Longo

Il Presidente del Consiglio

Antonio Marzullo